

## CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO/FORNITURA BENI

**DEFINIZIONI.** Ai sensi del presente atto per: (i) **"Società"** si intende la persona giuridica che acquista i Beni ed i cui dati identificativi sono riportati nell'Ordine e nel Contratto; (ii) **"Fornitore"** si intende la persona fisica o giuridica che vende i Beni alla Società ed i cui dati identificativi sono riportati nell'Ordine e nel Contratto; (iii) **"Affiliata"** si intende (a) la Società o controllante di quest'ultima; (b) qualsiasi società o partnership nella quale la Società o controllante di quest'ultima ora o successivamente (1) detenga o (2) controlli, direttamente o indirettamente, oltre il cinquanta per cento (50%) delle azioni con diritto di voto o di nominare i propri amministratori o funzionari equivalenti ("Società Affiliata"); (c) qualsiasi joint venture della quale la Società, una qualsiasi controllante di quest'ultima o una Società Affiliata sia parte; (d) qualsiasi avente causa da un'Affiliata come descritta ai precedenti punti da (a) a (c); (iv) **"Beni"** o **"Materiali"** si intendono i beni descritti nell'Ordine e nel Contratto, nonché gli eventuali servizi accessori necessari per la loro fornitura ("Servizi Accessori"); (v) **"Ordine"** si intende il documento, comunque denominato, tramite il quale si dà esecuzione al Contratto. Esso è redatto in forma scritta dalla Società per l'acquisto o la fornitura dei Beni o Materiali, alle condizioni e termini tutti indicati nel Contratto stesso. In esecuzione del Contratto potranno essere emessi più ordini; (vi) **"Contratto"** si intende l'insieme dei documenti che costituiscono l'intero accordo tra le parti.

Le definizioni formano parte integrante e sostanziale dell'accordo.

### 1. ORDINE, CONFERMA D'ORDINE E NON CONFORMITA'

Si riconosceranno e si intenderanno validi ed efficaci esclusivamente gli Ordini redatti su carta intestata della Società, regolarmente sottoscritti dalle persone autorizzate ad assumere impegni per conto di quest'ultima. Qualora fosse richiesta al Fornitore una conferma d'Ordine, la stessa dovrà essere effettuata entro e non oltre cinque (5) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordine.

Qualsiasi clausola contenuta nei documenti del Fornitore che sia in contrasto con le clausole o con le condizioni e i termini del Contratto sarà nulla e senza effetto, se non oggetto di previo accordo scritto tra le parti.

Qualora il Fornitore non fosse in grado di adempiere, totalmente o parzialmente al Contratto, dovrà darne immediata comunicazione scritta alla Società. In tal caso, la Società avrà diritto di risolvere il Contratto, anche parzialmente, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti da quest'ultima, con facoltà di restituire i Beni eventualmente consegnati dal Fornitore, senza che ciò comporti per la Società il riconoscimento al Fornitore stesso di alcun compenso a nessun titolo.

### 2. PROPRIETA' DEI BENI

Salvo diversamente indicato, la proprietà dei Beni forniti in base al Contratto verrà trasferita alla Società all'atto della consegna dei Beni stessi presso i locali della Società o presso quelli da questa designati.

### 3. OGGETTO E GARANZIE DEL FORNITORE. VERIFICHE/CONTROLLI

Il Fornitore dichiara e garantisce che i Beni forniti in base al Contratto:

- (a) sono nuovi, salvo diversamente richiesto dalla Società, e di ottima qualità;
- (b) sono conformi alle specifiche richieste dalla Società e riportate nell'Ordine e nel Contratto;
- (c) sono di sua proprietà, liberi da qualsiasi privilegio, onere, tassa, e/o gravame;
- (d) possono essere utilizzati dalla Società senza violare alcun brevetto/diritti di terzi;
- (e) sono esenti da vizi, idonei all'uso a cui sono destinati e costruiti/prodotti nel pieno rispetto della normativa pro tempore vigente in materia;
- (f) sono e saranno esenti da difetti e vizi per tutta la durata del periodo richiesto dalla Società in sede di gara, e comunque per un periodo minimo di (48) mesi dalla data di consegna alla Società ovvero di (24) mesi dalla data di loro installazione, qualora il relativo servizio accessorio (installazione) sia considerato necessario per la Fornitura stessa e quindi parte del Contratto.

I beni/componenti imperfetti o difettosi, ovvero non conformi, dovranno essere restituiti, riparati o sostituiti, a spese esclusive del Fornitore, entro 7 giorni dalla richiesta della Società, fatto salvo ogni diritto o azione di quest'ultima, ivi incluso il diritto al risarcimento del danno. In difetto, vi provvederà la Società sempre a spese esclusive del Fornitore, con facoltà della Società di risolvere l'accordo ai sensi dell'art. 1456 c.c., II comma. Qualsiasi sostituzione o riparazione dei Beni comporterà una nuova garanzia nei termini di cui al presente articolo 3 lett. (f) con decorrenza dalla data di accettazione della Società dei Beni sostituiti o riparati.

Il Fornitore garantisce, altresì, l'approvvigionamento di tutti i pezzi di ricambio necessari al funzionamento dei Beni oggetto di acquisto per un periodo di anni (10) decorrenti dalla loro consegna, o installazione se contrattualmente prevista.

Il Fornitore garantisce che la fornitura verrà resa nel pieno rispetto dei tempi e delle quantità richieste dalla Società.

È facoltà della Società effettuare verifiche presso gli stabilimenti di produzione, e il Fornitore si impegna sin d'ora a garantire l'accesso, al fine di controllare la rispondenza dei Beni in lavorazione con quanto ordinato.

Il Fornitore sarà responsabile per i danni causati da imballi inadeguati, anche se dovuti ad incuria o negligenza dello spedizioniere. Le spese di imballaggio non verranno riconosciute dalla Società, salvo diversamente indicato nel Contratto, essendo esse già ricomprese nel prezzo di cui al successivo art. 7.

#### **4. DOCUMENTI. DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE**

Tutti i disegni, i progetti, le specifiche, gli elaborati, i dati e le altre informazioni che accompagnano e costituiscono il Contratto appartengono alla Società. Essi dovranno essere custoditi dal Fornitore con la massima cura e restituiti alla Società, o entro 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società medesima, o alla consegna dei Beni quale presupposto per il pagamento della fornitura, o immediatamente in caso di cessazione degli effetti dell'accordo per qualsivoglia causa dovuta o, in alternativa, se richiesta dalla Società, il Fornitore dovrà provvedere alla relativa distruzione, sempre che la conservazione non sia prevista da norme di legge inderogabili e/o da provvedimenti giurisdizionali.

Le parti convengono, altresì, che qualsiasi documento, dato o informazione di qualsivoglia tipo eventualmente redatto o elaborato dal Fornitore per l'esecuzione del Contratto saranno di proprietà della Società, dichiarando che i diritti di autore e/o tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale derivanti rimarranno in capo esclusivo della Società.

Il contenuto di tali documenti non potrà essere utilizzato, riprodotto, ceduto, o divulgato in alcun modo dal Fornitore senza preventiva autorizzazione scritta della Società, nemmeno successivamente alla cessazione degli effetti dell'accordo.

Il Fornitore dichiara inoltre di essere titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale riguardo agli elementi/componenti consegnati, ivi inclusi i Beni e i Materiali oggetto dell'Ordine e del Contratto, ovvero di avere ottenuto le autorizzazioni necessarie da parte dei terzi titolari di tali diritti affinché la Società e le sue Affiliate possano utilizzare liberamente i Beni sopra citati e i loro componenti.

Il Fornitore garantisce la Società e le sue Affiliate contro ogni eventuale reclamo o azione intentata da terzi per contraffazione od altra violazione dei loro diritti di proprietà intellettuale e indennizzerà la Società e/o le sue Affiliate di tutte le conseguenze che ne dovessero derivare in caso di reclamo o di azione nei confronti di queste ultime.

Il Fornitore si impegna, inoltre, nel caso in cui venga disposto il divieto di utilizzare un Bene oggetto dell'Ordine e del Contratto, a sostituire l'elemento o il Bene oggetto di divieto oppure a modificarlo, in base alla scelta della Società, in modo da eliminare la contraffazione o altra violazione nel rispetto delle specifiche contrattuali applicabili a tale elemento/bene, a sue esclusive spese. Le sostituzioni o le modifiche devono essere realizzate entro termini compatibili con i fabbisogni della Società e in difetto il Fornitore si impegna sin d'ora a rimborsare alla Società il prezzo dei Beni o Materiali e i maggiori costi o spese eventualmente sostenuti in conseguenza di quanto sopra rappresentato.

Le disposizioni di cui sopra non pregiudicano il diritto della Società di chiedere al Fornitore tutti i danni subiti e di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., II comma.

#### **5. CONSEGNA DELLA MERCE**

Il peso della merce o dei Beni si intende quello accertato all'arrivo anche se la vendita è stata effettuata franco partenza.

Il ritiro/consegna della merce o dei Beni si intende con riserva di controllo e quindi non implica la sua accettazione che resta subordinata alla necessaria verifica. Conseguentemente ogni spesa e/o danno derivante da motivata restituzione sarà a totale carico del Fornitore come quelli derivanti da una mancata o imperfetta esecuzione del Contratto.

La Società si riserva di accettare la merce o il Bene consegnato all'esito del relativo controllo, rinunciando espressamente il Fornitore ad eccepire qualsivoglia termine, anche ex artt. 1495, I comma, e 1667 c.c., per la denuncia di eventuali vizi o mancanza di qualità o diversità rispetto all'oggetto del Contratto, salvo il termine di prescrizione dell'azione di 1 anno dalla consegna.

I Beni per i quali è prevista a carico del produttore o del Fornitore, anche da leggi o regolamenti in materia, prima della consegna a terzi, l'esecuzione di un'analisi o un collaudo, dovranno essere consegnati soltanto dopo aver esperito i predetti controlli e purché accompagnati dai documenti comprovanti l'esito favorevole degli stessi.

Resta naturalmente inteso che l'esito favorevole dell'analisi o del collaudo o di una eventuale garanzia di rispondenza degli stessi a determinati requisiti, non preclude alla Società la facoltà di avanzare contestazioni.

La data di arrivo della merce o dei Beni deve essere comunicata al magazzino destinatario con preavviso di almeno 3 giorni; l'avviso dovrà contenere il riferimento dell'Ordine, il mezzo di spedizione e quant'altro ritenuto utile per verificare la rispondenza della merce in arrivo con i documenti del vettore.

La Società ha diritto di modificare il luogo di consegna mediante comunicazione scritta al Fornitore prima della data prevista per la consegna dei Beni, senza che quest'ultimo possa avanzare richieste e/o pretendere indennizzi a qualsivoglia titolo.

I Beni devono essere accompagnati dai relativi documenti fiscali riportanti il numero d'Ordine ed il destinatario senza alcuna omissione.

La Società e le sue Affiliate non assumono responsabilità e/o oneri di sorta per Beni spediti dal Fornitore in eccedenza ai quantitativi indicati in Ordine e/o nel Contratto, anche nel caso in cui fossero stati introdotti nei propri magazzini (o di magazzini terzi di cui la Società abbia la disponibilità a vario titolo), rimanendo la spedizione, così come ogni possibile danneggiamento e/o perdita dei Beni sino alla consegna degli stessi alla Società o alle sue Affiliate, ad esclusivo rischio e spesa del Fornitore.

## **6. INDIPENDENZA DEL FORNITORE**

Il Fornitore sarà libero da qualsivoglia vincolo di subordinazione e non sarà né il mandatario né un dipendente della Società e/o delle sue Affiliate. La fornitura dovrà essere eseguita sotto l'esclusiva responsabilità e il controllo del Fornitore.

Il Fornitore non avrà alcun potere per rilasciare dichiarazioni, assumere impegni di qualsiasi natura né per intraprendere alcuna altra azione vincolante per la Società e/o le sue Affiliate, ad eccezione di quanto specificamente previsto nel Contratto.

## **7. PREZZI, TERMINI DI CONSEGNA E PENALI**

L'Ordine dovrà indicare, relativamente a ciascuna fornitura, le quantità e i prezzi applicati, o in misura fissa oppure determinati sulla base di criteri specifici. I prezzi indicati nell'Ordine di acquisto e/o nel Contratto, salvo diverso accordo, saranno da intendersi fissi ed invariabili per tutta la durata dell'accordo, indipendentemente dal verificarsi di circostanze di qualsiasi natura, anche imprevedibili, con rinuncia esplicita da parte del Fornitore ad ogni richiesta di revisione di prezzo, anche ai sensi degli artt. 1467 e 1664 c.c.

I prezzi devono intendersi comprensivi di tutto quanto necessario per la perfetta esecuzione di quanto forma oggetto d'Ordine e di Contratto e pertanto comprendono, tra l'altro, tutte le spese derivanti dalla fabbricazione, imballaggio, carico, scarico e trasporto dei Beni.

Salvo diversi accordi, i termini indicati dalla Società per la consegna dei Beni da parte del Fornitore in esecuzione del Contratto, dovranno considerarsi essenziali. Qualsiasi variazione ai detti termini dovrà essere approvata per iscritto dalla Società. Il ritardo nelle consegne, da qualsiasi motivo causato, obbligherà il Fornitore all'immediata comunicazione alla Società e quest'ultima avrà facoltà:

- a) o di risolvere il Contratto, anche solo parzialmente, ai sensi dell'art. 1456 c.c., II comma, e di procurarsi, ove possibile, i Beni e i servizi non forniti, a spese del Fornitore inadempiente;
- b) o di accettare esecuzioni tardive da parte del Fornitore.

Il ritardo nelle consegne, sia in caso di risoluzione del Contratto, anche parziale, che di accettazione di esecuzioni tardive, potrà comportare per il Fornitore l'applicazione delle penali così come richieste in sede di gara dalla Società, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito dalla Società e/o dalle sue Affiliate.

Il Fornitore autorizza sin d'ora la Società a compensare l'importo delle penali con le somme dovute dalla Società al Fornitore a qualsivoglia titolo.

## **8. CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO, FATTURAZIONE E MANLEVA**

Tutte le fatture, i resoconti e i documenti equipollenti inviati dal Fornitore alla Società dovranno essere completi, corretti e dettagliati, e dovranno rispettare le procedure di fatturazione della Società qui di seguito riportate nonché la normativa vigente in materia.

Le fatture dovranno essere emesse separatamente per ciascun Ordine. Il numero di Ordine dovrà essere indicato su tutte le fatture, le richieste e/o comunicazioni relative all'Ordine. Potranno essere emesse fatture relative a più Ordini solo previo consenso scritto della Società.

Salvo diverso accordo, non saranno riconosciute spese od oneri per gli adempimenti amministrativi inerenti alla fatturazione.

Relativamente ad eventuali servizi accessori, qualora l'attività commissionata in virtù del Contratto dovesse essere retribuita sulla base di una tariffa oraria, le schede di presenza giornaliere, salvo diversamente convenuto, dovranno essere approvate da personale autorizzato della Società ed allegate alla fattura, ferma la facoltà della Società di richiedere l'esibizione dell'originale firmato.

Il pagamento delle fatture avverrà a 60 giorni data ricezione fattura a mezzo bonifico bancario, salvo diversamente indicato nel Contratto.

Il pagamento di una o più fatture non preclude alla Società la possibilità di contestare la fornitura che non risulti conforme alla richiesta.

La fatturazione dovrà avvenire esclusivamente dopo la ricezione dei Beni.

Le fatture, con i relativi allegati, dovranno contenere inoltre i seguenti elementi: a) estremi dell'Ordine (numero dell'ordine di acquisto nel campo della fatturazione elettronica: IdDocumento nella sezione DatiOrdineAcquisto), numero e data; b) se la merce è fatturata in conto o a saldo dell'Ordine; c) indicazione analitica della merce per quantità, tipo, prezzo unitario e importo; d) estremi dei documenti fiscali di accompagnamento; e) luogo di destinazione della merce; f) condizioni di pagamento previste nel Contratto; g) coordinate bancarie.

La mancanza anche di uno dei sovra citati dati/elementi potrà comportare il mancato rispetto delle condizioni di pagamento pattuite, senza alcuna responsabilità imputabile alla Società.

La Società e il Fornitore dichiarano di assumersi reciprocamente, in caso di stipulazione di contratti per i quali trova applicazione la legge 136/2010 e s.m.i., tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei modi e termini previsti dalla citata legge, a pena di risoluzione dell'accordo *inter partes* ex art. 1456 c.c. Il comma e salvo il diritto al risarcimento del danno subito.

Il Fornitore si obbliga a tenere indenne e manlevata la Società e le sue Affiliate da ogni conseguenza pregiudizievole che possa derivare a quest'ultima dal mancato corretto adempimento da parte del Fornitore degli obblighi di pagamento di retribuzioni, contributi previdenziali e premi assicurativi relativi ai propri dipendenti o eventuali subfornitori nonché dall'inadempimento di obblighi di natura fiscale o tributaria, ivi incluse sanzioni e/o richieste di terzi a qualsivoglia titolo avanzate.

## **9. REVISIONE CONTABILE**

A decorrere dalla data del Contratto e per i cinque (5) anni successivi alla cessazione dei suoi effetti, per qualsivoglia causa o motivo, sempre che norme di legge in materia non prevedano un termine più ampio, il Fornitore dovrà mantenere e conservare la documentazione ed i dati relativi al Contratto e dovrà consentire alla Società di esaminare gli stessi e di richiedere informazioni al personale del Fornitore nella misura necessaria affinché la Società possa controllare e/o verificare (i) l'esattezza e l'idoneità dei prezzi in base al Contratto e (ii) l'osservanza da parte del Fornitore delle clausole tutte contenute nel Contratto.

## **10. RECESSO**

La Società avrà la facoltà di recedere, in tutto o in parte, dal Contratto, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, mediante comunicazione scritta al Fornitore. Una volta ricevuta tale comunicazione, il Fornitore non dovrà ordinare ulteriori beni o servizi relativi al Contratto, e si impegna ad annullare i contratti/ordini già stipulati, laddove possibile, senza sostenere costi.

Qualora la Società esercitasse il proprio diritto di recesso, il Fornitore avrà solo il diritto al rimborso delle proprie spese non recuperabili in relazione ai propri ordini che non possano essere annullati. Il Fornitore non avrà diritto di avanzare alcuna richiesta di risarcimento nei confronti della Società e/o delle sue Affiliate, neppure a titolo di mancato guadagno e/o danni indiretti.

## **11. MANLEVA DEL FORNITORE E ASSICURAZIONE**

Il Fornitore dichiara di manlevare la Società e le sue Affiliate da ogni richiesta di indennizzo e/o pretesa, sia giudiziale che stragiudiziale, per danni di qualsiasi genere e da qualsivoglia soggetto avanzata (ivi inclusi, senza che ciò comporti alcuna limitazione, i dipendenti del Fornitore e della Società) conseguenti ad atti e/o fatti comunque imputabili allo stesso Fornitore, per fatto proprio, dei propri dipendenti o delle eventuali ditte subfornitrici dello stesso.

Il Fornitore dovrà stipulare idonee polizze assicurative con primarie compagnie, come previste dalla legge, ivi incluse, ma senza che ciò comporti alcuna limitazione, per i dipendenti e/o eventuali subfornitori, per responsabilità globale fabbricati, per responsabilità civile automobilistica nonché a copertura dei danni, a cose e persone, che possano derivare dall'esecuzione del Contratto, nonché ogni altra polizza assicurativa richiesta dalla Società, tutte con congrui massimali convenuti sulla base della natura ed entità dei Beni, inclusi eventuali Servizi accessori, oggetto del Contratto. Su richiesta della Società, il Fornitore dovrà fornire copia delle suddette polizze.

## **12. FORZA MAGGIORE**

In caso di mancata esecuzione del Contratto, anche parziale, per il verificarsi di un evento imprevedibile ed inevitabile non determinato da colpa del Fornitore quest'ultimo dovrà: (i) avvisare immediatamente la Società; (ii) fare ogni sforzo per porre rimedio alla causa della mancata esecuzione, e (iii) adempiere alla totalità dei propri obblighi non appena tale causa sia cessata, mentre la Società viene esonerata dai propri obblighi contrattuali fino al momento in cui tale causa non sarà cessata.

Qualora l'evento perduri per oltre 15 giorni la Società avrà facoltà di recedere nei termini e modi di cui al precedente articolo 10, senza che le parti abbiano nulla reciprocamente a pretendere.

## **13. OSSERVANZA DELLA LEGGE, SALUTE E SICUREZZA**

Il Fornitore dichiara e garantisce, per sé, per i propri dipendenti e/o eventuali subfornitori, nell'esecuzione del Contratto, l'osservanza di tutte le leggi vigenti applicabili, in particolare in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro.

## **14. INFORMAZIONI RISERVATE**

Il Fornitore dovrà mantenere riservate e far sì che i propri dipendenti, collaboratori e/o eventuali subfornitori mantengano riservate tutte le informazioni commerciali e tecniche e/o i dati della Società, delle Affiliate, o di terzi che la Società o le sue Affiliate mettono a disposizione del Fornitore o comunque acquisite da quest'ultimo nell'esecuzione del Contratto.

Il Fornitore, i propri dipendenti, collaboratori e/o eventuali subfornitori, non potranno utilizzare in alcun modo né divulgare tali informazioni riservate, senza il preventivo consenso scritto della Società, se non per la corretta esecuzione del precipitato Contratto, e ciò nemmeno successivamente alla cessazione dei suoi effetti.

## **15. UTILIZZO DEI MARCHI**

Il Contratto non costituisce licenza d'uso e/o di qualsivoglia altro diritto dei marchi, colori e/o segni distintivi nella disponibilità della Società e/o delle sue Affiliate e pertanto il Fornitore non potrà, senza il preventivo consenso scritto della Società, utilizzare in alcun modo la denominazione o un qualsiasi nome commerciale o marchio registrato della Società e/o delle sue Affiliate o comunque nella loro disponibilità, ad eccezione di quanto necessario per fornire i Beni o prestare i servizi in base al Contratto.

## **16. DIVIETO DI SUBFORNITURA**

È fatto divieto al Fornitore di avvalersi, in tutto o in parte, pena la risoluzione dell'accordo *inter partes ex art. 1456 c.c.* Il comma, per l'esecuzione dello stesso, delle prestazioni di terzi senza il preventivo consenso scritto della Società. Il Fornitore garantisce comunque sin d'ora il rispetto delle clausole di cui al Contratto da parte degli eventuali subfornitori, fermo restando che la nomina di questi non esonererà il Fornitore stesso dalla completa, esatta e puntuale esecuzione del Contratto e quest'ultimo sarà comunque da ritenersi pienamente responsabile verso la Società e/o le sue Affiliate per ogni azione commessa od omessa dagli eventuali subfornitori.

## **17. CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO**

Il Fornitore, a pena di risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. Il comma e rifusione alla Società di ogni danno e spesa, non potrà cedere a terzi il citato Contratto senza la preventiva approvazione scritta della Società, approvazione che non potrà sollevare il Fornitore dagli obblighi contrattualmente assunti.

Resta espressamente convenuto che il credito derivante dalla fornitura dei Beni e servizi a fronte dell'Ordine e/o del Contratto non potrà essere oggetto di cessione, delegazione sotto qualsiasi forma o mandato all'incasso. La violazione di tale divieto costituirà inadempimento grave (art. 1460 c.c.) e determinerà l'obbligo da parte del Fornitore del pagamento di una penale pari all'importo del credito ceduto, salvo il maggior danno subito e la facoltà della Società di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. Il comma. L'importo di tale penale potrà anch'esso essere compensato con le somme dovute dalla Società al Fornitore a qualsivoglia titolo.

## **18. LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE**

Il Contratto, nonché la sua interpretazione ed esecuzione, sarà regolato dalla legge italiana.

Qualora le norme di legge applicabili prevedessero disposizioni di maggior favore nei confronti della Società rispetto a quanto previsto dal Contratto, la Società avrà il diritto di avvalersi di tali disposizioni di maggior favor

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in base al Contratto, in merito all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione dello stesso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

## **19. MODIFICHE E INTERO ACCORDO**

Qualsiasi modifica alle clausole contenute nel Contratto sarà valida unicamente se effettuata per iscritto e firmata dalla Società e dal Fornitore. Il Contratto costituisce l'intero accordo tra il Fornitore e la Società, e sostituisce qualsiasi precedente trattativa, dichiarazione o accordo, sia scritto che verbale, relativo all'oggetto del Contratto.

## **20. TUTELA DATI PERSONALI**

Le parti si danno reciprocamente atto che i dati personali (di seguito "dati") dalle medesime forniti per stipulare e dar seguito al presente contratto verranno trattati dalle stesse in qualità di autonomi titolari del trattamento nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 generale sulla protezione dei dati (di seguito "GDPR") e della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Tali dati saranno trattati esclusivamente per stipulare e gestire il rapporto contrattuale di cui al presente contratto e adempiere agli obblighi legali ed amministrativi cui sono soggette le parti.

Fermi restando gli obblighi di legge in capo alle parti, il trattamento dei dati conferiti per le finalità di cui sopra è svolto sulla base del rapporto contrattuale in essere. I dati saranno trattati attraverso strumenti automatizzati o cartacei e mantenuti in ambienti di cui è controllato l'accesso e saranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dettagliato nella informativa privacy pubblicata sul sito [www.ip.gruppoapi.com](http://www.ip.gruppoapi.com), che il Fornitore sottoscrivendo il presente contratto, dichiara di aver visionato e compreso.

Il Responsabile per la protezione dei dati del Fornitore, ove nominato, sarà contattabile all'indirizzo che il Fornitore si impegna a comunicare alla Società.

Il Responsabile per la protezione dei dati della Società è contattabile all'indirizzo - diverso per ciascuna società del gruppo api - pubblicato al seguente link <https://ip.gruppoapi.com/privacy-policy/>

A tale riguardo, ciascuna parte terrà indenne e manleverà l'altra parte da ogni pregiudizio derivante dalla mancata o non corretta esecuzione dei predetti obblighi, impegnandosi all'indennizzo in caso di danni, costi, spese (ivi incluse le spese legali) a seguito dell'eventuale irrogazione di sanzioni amministrative e/o ricorsi avanzati dagli interessati sulla base dei diritti loro attribuiti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché da qualsiasi altra contestazione mossa dalle competenti Autorità di controllo, laddove la responsabilità sia derivante dalla condotta attiva o omissiva della parte inadempiente. Ove l'esecuzione del presente contratto dovesse comportare l'affidamento di attività di trattamento dei dati al Fornitore quest'ultimo si obbliga sin d'ora a sottoscrivere il contratto di nomina a responsabile esterno del trattamento su semplice richiesta della Società e secondo il testo proposto da quest'ultima (titolare del trattamento). Il Titolare si riserva di: (i) appaltare l'esecuzione di talune attività a terzi prestatori di servizi stabiliti al di fuori dello SEE o della Svizzera; ovvero (ii) avvalersi di prestatori di servizi che, a loro volta, subappaltano l'esecuzione di talune attività al di fuori dello SEE o della Svizzera; o, ancora (iii) ricorrere a servizi di cloud computing che si avvalgono, in tutto o in parte, di data center situati al di fuori dello SEE o della Svizzera.

In tali casi, i trasferimenti di dati al di fuori dello SEE o della Svizzera e, in particolare, in Paesi il cui livello di protezione è stato ritenuto non adeguato dalla Commissione europea, saranno garantiti dalla adozione delle c.d. "garanzie adeguate", che includeranno, la stipulazione di "clausole contrattuali standard" o di "norme vincolanti d'impresa" secondo lo standard fornito dalla Società, a tutela degli interessati. In ogni caso il Fornitore si obbliga ad adottare misure adeguate sia in riferimento all'esportazione dei dati che in riferimento al trattamento degli stessi.

#### **Art. 21. GESTIONE DEI DATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2023/2854 (DATA ACT)**

Il presente articolo troverà applicazione qualora i Beni/Materiali oggetto del Contratto rientrino tra quelli rilevanti ai fini dell'applicazione della normativa richiamata (Data Act).

##### **21.1 Accesso ai dati generati**

Il Fornitore garantisce alla Società l'accesso continuo, tempestivo e gratuito ai dati generati dall'utilizzo dei beni, servizi o dispositivi connessi ("Dati"), in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, conformemente al Regolamento (UE) 2023/2854 ("Data Act").

##### **21.2 Trattamento di dati personali**

Qualora i Dati includano informazioni personali e la Società non sia l'interessato, il Fornitore li renderà disponibili esclusivamente in presenza di una base giuridica valida ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e, ove applicabile, nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli 9 del medesimo Regolamento e dell'articolo 5, paragrafo 3, della Direttiva 2002/58/CE ("Direttiva ePrivacy").

##### **21.3 Diritti di utilizzo e condivisione**

La Società ha il diritto di utilizzare i Dati per finalità interne, analitiche, operative e strategiche nonché di condividerli con terzi di propria scelta, inclusi partner commerciali, consulenti e fornitori, purché tale utilizzo non comporti una finalità commerciale ulteriore rispetto all'oggetto del presente contratto.

Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto manutenzione e servizi IoT/industriali, la Società potrà, inoltre, condividere con terzi i Dati per finalità industriali, manutenzione predittiva, ottimizzazione dei processi e innovazione tecnologica, restando sempre escluso l'utilizzo di detti Dati per finalità commerciali ulteriori rispetto all'oggetto del presente contratto.

Qualsiasi impiego dei Dati per finalità di sfruttamento economico diretto, rivendita, licenza o monetizzazione richiederà il previo consenso scritto del Fornitore.

##### **21.4 Portabilità dei dati**

Il Fornitore garantisce alla Società la possibilità di esportare e trasferire, in qualsiasi momento e senza costi ingiustificati, tutti i Dati trattati nell'ambito del presente contratto, in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.

##### **21.5 Continuità operativa durante la portabilità**

La portabilità dei Dati dovrà avvenire senza interruzioni del servizio o, ove ciò non sia tecnicamente possibile, entro tempi tecnici ragionevoli concordati tra le Parti. Il Fornitore fornirà il supporto necessario per garantire la continuità operativa della Società durante la migrazione.

##### **21.6 Libertà di trasferimento**

La Società può trasferire i Dati a un altro fornitore di servizi o a proprie infrastrutture, senza vincoli tecnici, contrattuali o economici che ne limitino la portabilità.

##### **21.7 Interoperabilità**

Il Fornitore mette a disposizione interfacce, API e strumenti idonei a garantire l'interoperabilità con servizi equivalenti di terzi, nel rispetto degli standard di mercato e delle disposizioni del Data Act.

##### **21.8 Divieto di ostacoli**

Il Fornitore si impegna a non introdurre vincoli, limitazioni o condizioni che possano ostacolare l'accesso, la portabilità, la condivisione o il riutilizzo dei Dati da parte della Società, in qualsiasi fase del rapporto contrattuale.

##### **21.9 Sicurezza e protezione delle informazioni riservate**

Le Parti adotteranno misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei Dati, inclusi eventuali segreti commerciali o industriali, prevenendo accessi non autorizzati, perdite, alterazioni o divulgazioni non consentite.

##### **21.10 Conservazione e disponibilità post-contrattuale**

Il Fornitore assicura che i Dati saranno conservati per tutta la durata del contratto e, in caso di cessazione, resi disponibili alla Società per un periodo minimo di 60 (sessanta) giorni, estendibile su richiesta fino a 90 (novanta) giorni, al fine di consentirne la migrazione, l'archiviazione o il trasferimento verso altri sistemi.

## **21.11 Prevalenza normativa**

In caso di conflitto tra le disposizioni del presente contratto, il Regolamento (UE) 2023/2854 ("Data Act") e il Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), prevalgono le norme in materia di protezione dei dati personali. Il Fornitore si impegna a garantire che ogni trattamento di dati personali avvenga nel rispetto delle disposizioni del GDPR e delle normative nazionali applicabili.

## **21.12 Clausola risolutiva espressa**

In caso violazione anche di una delle obbligazioni di cui al presente articolo, la Società avrà la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456, II co. c.c., senza bisogno di diffida o messa in mora, ma previa dichiarazione ai sensi del secondo comma dell'articolo medesimo, fermo restando il risarcimento degli eventuali danni.

## **22. RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA, POLITICHE ANTICORRUZIONE, CLAUSOLA RISOLUTIVA**

Mediante la sottoscrizione del presente contratto, il Fornitore dichiara:

- di aver adottato un modello di organizzazione gestione e controllo in esecuzione del Dlgs 231/2001 ed un codice etico;
- di avere preso visione del Codice Etico del Gruppo api adottato dalla Società, e del modello di organizzazione gestione e controllo parte generale integrato con le linee guida antitrust ed anticorruzione, pubblicati sul sito [www.ip.gruppoapi.com](http://www.ip.gruppoapi.com) e di impegnarsi a rispettarne le linee guida, i principi ed i valori ivi espressi.

Resta tra le parti inteso che, stante la rilevanza prioritaria di quanto precede, la Società avrà la facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., senza bisogno di diffida o messa in mora, ma previa dichiarazione ai sensi del secondo comma dell'articolo medesimo, in caso di qualsivoglia violazione posta in essere dal Fornitore in relazione agli obblighi contenuti nei suddetti Codice Etico e Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e più in generale in relazione a quanto disciplinato dal predetto Dlgs. 231/2001, fermo restando il risarcimento dei danni in favore della Società.

Il Fornitore dichiara altresì:

- di non trovarsi in una posizione di conflitto di interesse riferibile alla esecuzione del presente contratto;
- di non essere a conoscenza della pendenza di procedimenti penali a carico di propri amministratori e procuratori, in generale soggetti apicali;
- di non essere destinatario di provvedimenti applicativi di misure di prevenzione personali e/o patrimoniali a carico di propri amministratori e procuratore/i soggetti apicali;
- di non avere riportato condanne in sede penale, con riferimento a propri amministratori e procuratori.

Il Fornitore si impegna, altresì, ad informare tempestivamente la Società - all'indirizzo pec: [segreteria.acquisti@pec.gruppoapi.com](mailto:segreteria.acquisti@pec.gruppoapi.com) - di eventuali mutamenti che dovessero intervenire nel corso della esecuzione del Contratto con riferimento a quanto precede, accettando sin d'ora la valutazione di ogni più opportuna iniziativa da parte della Società, ivi incluso il diritto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., senza bisogno di diffida o messa in mora, ma previa dichiarazione ai sensi del secondo comma dell'articolo medesimo, fermo restando il risarcimento dei danni in favore della Società.

## **23. PRESCRIZIONI REACH (UE).**

Il Fornitore è a conoscenza del Regolamento 1907/2006/CE (REACH), e successive modifiche ed integrazioni, e si impegna a rispettare quanto in esso previsto, ivi incluso, nei casi applicabili, ciò che riguarda la redazione e trasmissione delle schede di sicurezza.

Il Fornitore dichiara e garantisce inoltre che tutte le sostanze che sono contenute nei Beni e/o nei materiali oggetto d'Ordine e di Contratto e per le quali il REACH prescrive la registrazione, qualunque sia la loro origine, sono state adeguatamente (pre)-registerate o registrate.

Nel caso di eventuali revisioni delle schede di sicurezza in conformità dell'art. 31 paragrafo 9 del Regolamento REACH e/o a seguito di una modifica legislativa dell'allegato II del Regolamento REACH il Fornitore si impegna con ogni sollecitudine a comunicare e ad inviare alla Società le schede di dati di sicurezza sottoposte a revisione riguardante la sostanza o la miscela fornite nel corso di esecuzione del Contratto.

Il Fornitore si impegna altresì a fornire alla Società il numero di pre-registrazione o di registrazione, anche in caso di sua variazione, e, se richiesto da quest'ultima, anche tutta la documentazione necessaria a dare prova di quanto sopra, nonché tutte le informazioni utili e necessarie per il corretto uso in sicurezza dei predetti Beni o materiali.

## **24. RISOLUZIONE**

Ferme le ipotesi risolutive ex art. 1456 c.c. già previste nel Contratto, la Società avrà facoltà di risolvere l'accordo *inter partes*, anche solo parzialmente, in caso di mancato adempimento da parte del Fornitore anche di uno degli obblighi assunti con il Contratto, in particolare con gli articoli 3 "Oggetto e garanzie del fornitore. Verifiche e controlli", 4 "Documenti. Diritti di proprietà intellettuale", 7 "Prezzi, Termini di consegna e penali", 8 "Condizioni e termini di pagamento, fatturazione e manleva", 13 "Osservanza della legge, salute e sicurezza", 16 "Divieto di subfornitura", 17 "Cessione del contratto – cessione del credito", nonché in caso di assoggettamento del Fornitore a qualsiasi procedura concorsuale, fatto salvo il diritto al riconoscimento delle penali ove contrattualmente previste e del risarcimento dei maggiori danni a favore della Società.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi del presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Società non abbia ritenuto di avvalersi della presente clausola.